

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n.8 del 10 luglio 2026

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

ASD REAL GROTTAFERRATA - avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo con Comunicato Ufficiale n. 38 del 30 giugno 2026.

Gara: Real Grottaferrata - Atletico Castelli del 27/06/2026, finale Europa League del Campionato di calcio a 11 "Trofeo Enio Vitale", stagione sportiva 2025/2026.

Procedimento 8/A.

La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo proposto dalla società Real Grottaferrata, preso atto del referto arbitrale, del supplemento di rapporto, della decisione adottata dal Giudice Sportivo con C.U. n. 38 del 30 giugno 2026 e della documentazione attestante il versamento della tassa di reclamo, osserva quanto segue.

Il reclamo è ammissibile e può essere esaminato nel merito, nei limiti delle domande effettivamente devolute alla cognizione della Commissione.

La società reclamante chiede una rivalutazione dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo, deducendo, in particolare, l'eccessiva afflittività della punizione sportiva della perdita della gara, dell'ammenda posta a carico della società e della squalifica irrogata al calciatore Gianluca Rettagliati. La reclamante sostiene altresì che il fatto determinante la sospensione della gara sarebbe riconducibile alla condotta individuale di un tesserato non inserito in distinta e che tale circostanza dovrebbe escludere, o quantomeno attenuare, la responsabilità della società.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Gli atti ufficiali di gara individuano con sufficiente chiarezza il fatto generatore della sospensione definitiva dell'incontro nell'indebito ingresso sul terreno di gioco del sig. Vincenzo Nardulli, tesserato della società Real Grottaferrata, e nelle successive condotte violente dallo stesso poste in essere nei confronti di calciatori della società Atletico Castelli. Tale condotta viene valutata, nel presente procedimento, quale presupposto fattuale della responsabilità disciplinare della società e dell'impossibilità di proseguire regolarmente la gara, senza che ciò comporti autonoma statuizione sulla durata della squalifica personale irrogata al predetto tesserato, non specificamente devoluta con il presente gravame.

La circostanza che il predetto tesserato non fosse inserito nella distinta di gara non esclude la responsabilità disciplinare della società di appartenenza, essendo decisiva la sua

riconducibilità alla medesima società e l'incidenza causale della condotta sulla regolarità e sulla prosecuzione dell'incontro.

Ne consegue che correttamente il Giudice Sportivo ha ritenuto la gara non regolarmente proseguita per causa imputabile alla società Real Grottaferrata, disponendo la perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la conseguente aggiudicazione della finale alla società Atletico Castelli. Sul punto, il reclamo non introduce elementi idonei a superare la ricostruzione risultante dagli atti ufficiali, né a individuare una responsabilità causale originaria o prevalente della società avversaria nella definitiva sospensione della gara.

Parimenti infondata è la censura relativa all'ammenda di € 250,00. La sanzione pecuniaria non costituisce indebita duplicazione della punizione sportiva, ma autonoma conseguenza della responsabilità disciplinare della società per il comportamento di un proprio tesserato e per il grave turbamento dell'ordine di gara derivatone. La misura applicata appare, inoltre, proporzionata e contenuta rispetto alla natura dell'episodio, al contesto di finale e alla definitiva interruzione dell'incontro.

Non è conferente, al riguardo, il richiamo operato dalla reclamante a precedenti decisioni disciplinari della precedente stagione sportiva. In particolare, dal Comunicato Ufficiale n. 12 del 18 gennaio 2025 non si ricava affatto il principio secondo cui l'individuazione e la sanzione del responsabile individuale escluderebbero la sanzionabilità della società. Al contrario, in quel caso la società Kipling Calcio veniva sanzionata con ammenda con diffida, mentre il proprio tesserato veniva destinatario di autonoma squalifica. Il precedente richiamato depone dunque in senso opposto rispetto alla tesi difensiva, confermando la possibilità di applicare congiuntamente la sanzione individuale al tesserato e quella a carico della società, quando la condotta sia comunque riconducibile alla compagine sociale e incida sull'ordine e sulla regolarità dell'attività sportiva.

Diversa valutazione può essere svolta, nei soli limiti del trattamento sanzionatorio, con riferimento alla posizione del calciatore Gianluca Rettagliati. La frase attribuitagli dal supplemento di rapporto conserva indubbia rilevanza disciplinare, poiché oggettivamente intimidatoria nei confronti del direttore di gara e pronunciata in un contesto già gravemente compromesso sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza. Non sussistono, pertanto, i presupposti per la revoca della squalifica.

Tuttavia, ai fini della determinazione del quantum, può tenersi conto del fatto che la condotta attribuita al calciatore Rettagliati risulta di natura verbale, non accompagnata da contatto fisico con l'ufficiale di gara e non individuata dagli atti quale causa originaria della sospensione definitiva dell'incontro, riconducibile invece alla precedente condotta violenta posta in essere dal tesserato Nardulli. Tali elementi consentono una rideterminazione della durata della squalifica in misura più proporzionata, ferma restando la responsabilità disciplinare del tesserato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società Real Grottaferrata, delibera:

- di confermare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della società Real Grottaferrata, con conseguente aggiudicazione della finale Europa League alla società Atletico Castelli;
- di confermare l'ammenda di € 250,00 a carico della società Real Grottaferrata;
- di ridurre la squalifica del calciatore Gianluca Rettagliati, tesserato della società Real Grottaferrata, rideterminandola sino al 15 ottobre 2026;
- di disporre la restituzione della tassa versata, stante il parziale accoglimento del gravame.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026